



## Ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb)

### Modifica dell'8 maggio 2020

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 settembre 2002<sup>1</sup> sul commercio ambulante è modificata come segue:

*Art. 21 cpv. 2<sup>bis</sup>*

*2<sup>bis</sup>* La durata di validità degli attestati di sicurezza rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente disposizione è prolungata automaticamente di sei mesi.

*Art. 22 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> L'organismo d'ispezione deve:

<sup>abis</sup>. essere accreditato, per i tipi di impianti di cui all'allegato 2, da un servizio d'accreditamento estero equivalente al SAS, in particolare dal servizio d'accreditamento tedesco (DAkkS<sup>2</sup>), francese (Cofrac<sup>3</sup>), austriaco (AA<sup>4</sup>) o italiano (Accredia<sup>5</sup>);

1 RS 943.11  
2 Deutsche Akkreditierungsstelle  
3 Comité français d'accréditation  
4 Akkreditierung Austria  
5 Ente Italiano di Accreditamento

II

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore l'11 maggio 2020 alle ore 00.00<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Si applica per un periodo di 12 mesi dalla data d'entrata in vigore; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

8 maggio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>6</sup> Pubblicazione urgente dell'8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).